



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 DEL 21/12/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI.

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

TOSONI ANGELO	Presente
OLIOSI LEONARDO	Presente
VALBUSA VANIA	Presente
DAL FORNO MARCO	Presente
VESENTINI ANDREA	Presente
ANTONINI ANNA PAOLA	Assente
MAZZAFELLI SIMONE	Presente
MOLINARI ANDREA	Presente
BONFAINI FRANCESCO	Presente
DI BRAIDA PATRIZIA	Presente
TURRINA GIAMPAOLO	Presente
PERANTONI ELENA	Presente
GARDONI ALESSANDRO	Presente
BENINI FRANCA	Assente
BERTUZZI ENRICO	Presente
FOGLIA FEDERICA	Presente
MARCHI FRANCESCO	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE PERUZZI GIOVANNI.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. VESENTINI ANDREA – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assunta la Presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento comunale per la disciplina, la cura e il mantenimento degli animali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31 maggio 2007;

Considerato che negli anni successivi all'entrata in vigore del suddetto regolamento sono entrate in vigore nuove norme di legge in materia;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario sostituire integralmente il suddetto regolamento comunale con un nuovo regolamento per la tutela del benessere degli animali, adeguato e in linea con le norme di legge divenute successivamente vigenti in materia;

Esaminato il regolamento per la tutela del benessere degli animali, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Considerato altresì che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal nuovo regolamento prevedono il pagamento di una somma da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro e ritenuto pertanto opportuno e necessario, per un'uniforme applicazione delle misure sanzionatorie in ambiti applicativi simili e omogenei, modificare l'art. 8, comma 1, del "regolamento comunale per la disciplina dell'utilizzo delle aree per cani" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 aprile 2015, disponendo che le parole "da euro 25,00 a euro 500,00" siano sostituite dalle seguenti: "da 100,00 euro a 500,00 euro";

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono stati acquisiti e allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'esito della votazione:

Consiglieri presenti	n.	15
Consiglieri astenuti	n.	0
Consiglieri votanti	n.	15
Maggioranza	n.	8
Voti favorevoli	n.	15
Voti contrari	n.	0

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, qui integralmente richiamati e recepiti:

1. di approvare il regolamento comunale sulla tutela del benessere degli animali, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di modificare l'art. 8, comma 1, del regolamento comunale per la disciplina dell'utilizzo delle aree per cani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.04.2015, disponendo che le parole "da euro 25,00 a euro 500,00" siano sostituite dalle seguenti: "da 100,00 euro a 500,00 euro";

3. di dare atto il regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, dopo la conseguita esecutività della presente deliberazione;

4. di dare atto che la modifica dell'art. 8, comma 1, del regolamento comunale per la disciplina dell'utilizzo delle aree per cani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 aprile 2015, entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, dopo la conseguita esecutività della presente deliberazione;

5. dalla data di entrata in vigore del regolamento per la tutela del benessere degli animali è abrogato il regolamento comunale per la disciplina, la cura e il mantenimento degli animali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31 maggio 2007.

Il Presidente del Consiglio comunale chiede di passare al punto 14 dell'ordine del giorno e di proseguire

poi di seguito fino al punto 22 all'ordine del giorno; quindi si riprenderà la discussione dal punto 5 all'ordine del giorno fino al punto 13.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VESENTINI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
PERUZZI GIOVANNI



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

INDICE

- Art. 1. Finalità, ambiti di applicazione, definizioni
- Art. 2. Detenzione e trasporto di animali
- Art. 3. Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
- Art. 4. Animali sinantropi
- Art. 5. Esposizione e commercializzazione di animali
- Art. 6. Mostre, fiere, esposizioni e circhi
- Art. 7. Gatti e colonie feline
- Art. 8. Volatili d'affezione o da compagnia
- Art. 9. Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari
- Art. 10. Pesci e animali acquatici
- Art. 11. Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione o di compagnia
- Art. 12. Sanzioni

Art. 1. Finalità, ambiti di applicazione, definizioni

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere e tutelare il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. Il presente Regolamento si applica a tutte le specie animali rientranti nelle definizioni di cui al successivo comma 3, che si trovino o dimorino, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio.

3. Si definisce:

a) animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come ad esempio il cane per disabili, gli animali da pet-therapy e da riabilitazione. Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di animali a rischio di estinzione e delle Leggi n. 150 del 7.2.1992 (e relativo D.M. attuativo) e n. 213 del 3.7.2003, in materia di animali pericolosi di cui è vietata la detenzione, vengono altresì compresi tra gli animali d'affezione o da compagnia quei soggetti appartenenti a specie animali solitamente definite "non convenzionali", come gli animali esotici, ma tenuti per le sopraccitate finalità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

b) animale sinantropo: animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (per esempio: colombi di città);

c) gatto libero: il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio;

d) colonia felina: gruppo di gatti non di proprietà, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo; la colonia deve essere opportunamente riconosciuta e registrata dal Servizio Veterinario Multizonale dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente;

e) fauna selvatica: tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale; gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

f) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno;

g) commercio di animali da compagnia: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Art. 2. Detenzione e trasporto di animali

1. Fermo restando il rispetto delle norme di legge concernenti il maltrattamento di animali, è vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi animale d'affezione o da compagnia.

2. Chiunque sia proprietario, possessore o temporaneo detentore di un animale d'affezione o da compagnia ha l'obbligo di custodirlo con tutte le cautele necessarie per evitare lo smarrimento.

3. Chiunque detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e le caratteristiche individuali, e in particolare:

a) rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;

b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

c) consentirgli un'idonea possibilità di esercizio fisico;

d) prendere ogni possibile precauzione e cautela per impedirgli la fuga;

e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;

f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;

g) garantire spazi adeguati di custodia, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.

4. È vietato tenere animali nei terrazzi e nei balconi per più di 8 ore al giorno.

5. In caso di concentrazione eccessiva di cani e/o gatti (di norma in numero superiore a 5 cani e/o in numero superiore a 10 gatti, non computando a tal fine i cuccioli lattanti per il periodo di tempo necessario all'allattamento) in un appartamento destinato a civile abitazione, in un locale o in un terreno al di fuori dei casi consentiti dalla legge, oltre alle sanzioni di cui all'art. 12 potranno essere adottati gli opportuni provvedimenti e potranno essere imposte le opportune prescrizioni per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, in seguito a parere o nulla osta del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente.

6. L'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione degli animali deve avvenire nel rispetto della normativa della Regione Veneto in materia; si applicano a tal fine le sanzioni specificamente previste dalla Regione Veneto.

7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 11, 12, 13, 14 e 15, nelle aree pubbliche i conduttori dei cani devono tenere sempre il cane al guinzaglio e devono avere sempre con sé idonea museruola da applicare in caso di necessità ovvero su richiesta degli organi di controllo competenti. L'utilizzo del guinzaglio e del collare deve essere conforme alla normativa di legge in materia. Il collare deve essere flessibile e regolabile. È vietato l'utilizzo di collari a strangolo e a semistrangolo, ad esclusione dei servizi di accalappiamento cani.

8. Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali per motivi estetici, salvi i casi, certificati dal medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per guarire malattie e salve le altre deroghe previste dalla normativa vigente.

9. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti e, in particolare, a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali di ogni tipo.

10. I detentori a qualsiasi titolo di animali, qualora accedano a luoghi pubblici o aperti al pubblico devono provvedere alla raccolta immediata delle deiezioni dei loro animali e alla pulizia del luogo e devono essere muniti di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, sacchetti o involucri, che devono essere depositati chiusi negli appositi contenitori di raccolta dei rifiuti.

11. Per le modalità di utilizzo delle aree per cani si applica il regolamento comunale per la disciplina dell'utilizzo delle aree per cani, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 aprile 2015 e s.m.i.. Per il divieto di accesso dei cani nelle aree attrezzate a giochi per bambini si rimanda ad apposita deliberazione di Giunta Comunale.

12. È vietato introdurre animali, anche se muniti di guinzaglio e museruola, nelle aree attrezzate a parco giochi per bambini e ovunque sia esposto uno specifico segnale di divieto. L'individuazione delle aree attrezzate a parco giochi, dove vige il divieto di cui al precedente periodo, è demandata alla deliberazione di Giunta Comunale.

13. È consentito l'accesso agli animali da affezione o da compagnia negli esercizi pubblici o commerciali ubicati nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio, salvo che l' esercente lo vieti con avviso che deve essere esposto all'ingresso. All'interno tutti gli animali devono essere tenuti con guinzaglio e museruola, qualora richiesto dall' esercente, e il proprietario o detentore deve avere cura che non sporchino, rechino disturbo o provochino danni a persone e cose.

14. È consentito l'accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio del Comune di Valeggio sul Mincio secondo le modalità e con i limiti di cui di seguito:

a) non potranno essere trasportati sui mezzi pubblici animali appartenenti alle specie selvatiche;

b) ogni animale deve essere accompagnato dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani (anche se di piccola taglia e portati in braccio) sono obbligatori il guinzaglio e la museruola, mentre per i gatti è obbligatoria la gabbietta per il trasporto;

c) il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri;

d) nel caso in cui il mezzo pubblico sia notevolmente affollato, per la sicurezza dei passeggeri il personale dell'azienda che effettua il trasporto e gli agenti della Forza Pubblica potranno non consentire l'accesso sul mezzo;

e) temporanei esoneri a quanto previsto dal presente comma possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani in particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli addetti ai controlli.

15. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve altresì garantire:

a) l'aerazione del veicolo;

b) la somministrazione di acqua e cibo e una periodica pausa di deambulazione in caso di viaggi prolungati;

c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi di tempo tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

16. È vietato utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.

17. Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti e al vicinato.

18. Restano fatte salve le norme di legge relative alla conduzione dei cani guida per persone non vedenti.

Art. 3. Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. Fatte salve le modalità di esercizio della caccia e della pesca nel rispetto della normativa vigente in materia e fatte salve le competenze demandate in materia ad altri enti e organi, è vietato molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie animali appartenenti alla fauna selvatica, nonché distruggere i siti di riproduzione,.

Art. 4. Animali sinantropi

1. Il Sindaco, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, per la tutela della salute, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, previo parere del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà allo scopo di monitorare lo stato sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e risolvere eventuali problemi igienico-sanitari da essi creati.

Art. 5. Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di vendita in esercizi commerciali o di esposizioni in fiere, mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali non devono essere sottoposti ad eccessivo stress e turbati o alterati nei loro naturali comportamenti e nelle funzioni morfo-fisiologiche.

2. Durante l'esposizione e il commercio di animali devono essere assicurati, anche durante la chiusura:

a) un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla permanenza temporale nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;

b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie (anche durante le chiusure infrasettimanali);

c) un adeguato periodo d'illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;

d) un numero di gabbie con dimensioni idonee anche in relazione alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;

e) i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri.

3. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute e in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiomorfologiche della specie e alla durata del trasporto.

Art. 6. Mostre, fiere, esposizioni e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere, esposizioni e circhi è soggetto alla vigilanza e all'autorizzazione igienico-sanitaria o al parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. È vietato far partecipare a manifestazioni espositive cani e gatti di età inferiore a quattro mesi.

3. Il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali.

Art. 7. Gatti e colonie feline

1. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o possessori di provvedere alla loro sterilizzazione.

2. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline, deve rispettare le norme riferite all'igiene e alla pulizia del suolo pubblico.

3. Per quanto concerne le colonie feline, spetta al Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente il censimento delle colonie, il contenimento demografico tramite sterilizzazione, la programmazione delle modalità e delle tipologie d'intervento. Le colonie feline identificate non possono essere spostate dal loro "habitat"; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente.

Art. 8. Volatili d'affezione o da compagnia

1. Chiunque sia proprietario o possieda volatili d'affezione o compagnia deve rispettare le seguenti prescrizioni:

a) lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente per permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente, senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere; devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere;

b) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.;

c) le gabbie/voliere devono essere posizionate correttamente, senza l'esposizione a correnti d'aria e alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;

d) deve essere assicurata una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

e) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità;

f) qualora necessario, agli uccelli deve essere fornito un numero sufficiente di nidi per la cova e, periodicamente, le attrezzature per il bagno;

g) le gabbie/voliere devono contenere un numero sufficiente di posatoi adeguati alle specie; tali posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non tocchino il fondo della struttura

con le penne remiganti e che non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di viaggi al seguito del proprietario o al trasporto e/o di ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 9. Animali d'affezione e compagnia detenuti in terrari

1. Chiunque sia proprietario e possieda un animale d'affezione o da compagnia, detenuto in terrario, deve osservare le seguenti prescrizioni:

a) le dimensioni e le caratteristiche dei terrari (esposizione alla luce, temperatura, umidità, ecc.) devono essere adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche per ogni specie;

b) qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, gli animali vivi devono provenire da canali commerciali codificati e appositamente predisposti e non devono essere sottoposti a inutili sofferenze.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di viaggi al seguito del proprietario o al trasporto e/o di ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

Art. 10. Pesci e animali acquatici

1. Chiunque sia proprietario e possieda animali di acqua dolce e di mare deve osservare le seguenti prescrizioni:

a) gli animali acquatici dovranno essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento

b) in ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazione e ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti;

c) è vietato l'uso di acquari sferici o aventi pareti curve.

Art. 11. Altre specie animali utilizzate a scopo d'affezione o di compagnia

1. La detenzione a scopo d'affezione degli animali solitamente allevati a scopo industriale e/o solitamente non allevati a scopo d'affezione, è soggetta alle seguenti prescrizioni:

a) è obbligatorio il parere favorevole del Sindaco, previa comunicazione dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, per l'eventuale valutazione del rischio sanitario e delle condizioni di benessere degli animali;

b) il Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente può individuare le fattispecie che non necessitano del preventivo parere ai sensi del precedente comma 1.

Art. 12. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva la sanzione di cui all'art. 2, c. 6, chiunque commette una violazione delle norme del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 500,00, secondo le norme e i principi della legge n. 689 del 24 novembre 1981, nonché al sequestro e alla confisca amministrativi dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, e, ove prescritto o ritenuto necessario, previa valutazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente, dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 si applicano indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità penale o civile a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

3. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze attuative sono preposti gli organi cui le leggi e i regolamenti attribuiscono il potere di vigilanza e controllo e il personale ispettivo e di vigilanza dell'Azienda U.L.S.S.. Si applicano le disposizioni della legge n. 689 del 24 novembre 1981 in materia di accertamento delle violazioni amministrative e di sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2018 / 2768
Unità Proponente: AREA POLIZIA LOCALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL
BENESSE DEGLI ANIMALI**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 14/12/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SANTI ENRICO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2018 / 2768
Unità Proponente: AREA POLIZIA LOCALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL
BENESSE DEGLI ANIMALI**

Per i fini previsti dall'art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *NON APPOSTO* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 14/12/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEL LUNGO TOMMASO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 80 del 21/12/2018

AREA POLIZIA LOCALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSE DEGLI ANIMALI.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 24/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PERUZZI GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
Provincia di Verona

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 80 del 21/12/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL BENESSE DEGLI ANIMALI.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/01/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 24/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PERUZZI GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)